

Spett.le EUROCOOP LAGA SCA
Frazione Pietralta snc
Vallecastellana (TE)

P.I. 01532820444
PEC: eurocooplaga@sicurpost.it

OGGETTO: Affidamento servizio abbattimento piante attaccate da *Anoplophora glabripennis Motschulsky*, carico, trasporto e trattamento adeguato del legname infestato in zone infestate delle Marche nelle province di Macerata e Fermo - Lotto 2, come da tabella 1 del capitolato tecnico prestazionale.

CPV 77211500-7 Servizi di manutenzione alberi

CIG Lotto 2 **B7D7CBEEAA**

Premesso che:

Con **Decreto del Dirigente** n. _____ del _____ è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento diretto dei 2 lotti di cui si compone il servizio di abbattimento piante attaccate da *Anoplophora glabripennis Motschulsky* (di seguito denominato ALB), trasporto e trattamento adeguato del legname in zone infestate delle Marche per un importo complessivo massimo stimato di Euro 49.481,86 (quarantanovemilaquattrocentoottantuno/86), oltre all'IVA dovuta per legge.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'AMAP concede alla società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di abbattimento di piante attaccate da *Anoplophora glabripennis Motschulsky*, trasporto del legname in zone infestate delle Marche, province di Macerata e Fermo, corrispondente al lotto 2 della tabella 1 del capitolato tecnico prestazione, allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (All. 3), per un importo complessivo massimo stimato di Euro 28.476,92, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 18.620,36 per il costo della manodopera, Euro 1.000,00 per i costi oneri sicurezza aziendale ed Euro 1.882,69 per i costi specifici apprestamento cantieri.

Tale importo è comprensivo di Euro 5.940,00, oltre all'IVA dovuta per legge, per eventuali servizi extra, non preventivabili alla stipula del contratto, che l'Agenzia riterrà necessario eseguire sulla base del reale fabbisogno entro la validità del contratto stesso, senza obbligo nei confronti dell'operatore economico e nel limite della disponibilità indicata.

Il servizio di cui al **lotto 2** si compone di tre fasi come di seguito specificato:

Fase 1 - Abbattimento piante infestate da ALB, esbosco legname

**SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI"**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

Le misure fitosanitarie di abbattimento riguardano le piante accertate infestate da ALB, sulla base della sorveglianza fitosanitaria effettuata da AMAP - Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni – Servizio Fitosanitario Regionale, comprese nei generi botanici distinti nel quadro esigenziale (tabella 1) che costituiscono il piano di abbattimento posto a conoscenza dell'operatore economico.

Fase 2 – Carico e trasporto del legname infestato

Questa fase prevede il trasporto del legname infestato da ALB, di risulta, verso il centro di raccolta temporaneo, indicato dal committente, vicino alle aree di intervento segnalate nel quadro esigenziale (tabella 1 del capitolato tecnico prestazionale allegato al presente contratto).

Fase 3 – Trattamento adeguato del legname di risulta infestato (cippatura)

Questa fase prevede il trattamento adeguato del legname di risulta del corrente servizio, tramite cippatura in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

La società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 provvederà a trasportare il materiale cippato presso centrali per la produzione di energia da biomasse o verso altro riutilizzo consentito dalla legge.

Tabella 1. Quadro esigenziale della parte a corpo del contratto

Lotto (n.)	Classificazione degli interventi (Fasi)	Province	Misure fitosanitarie (abbattimento piante)		
			Ubicazione delle aree di intervento (territori dei comuni in zone infestate) e dei centri di raccolta legname infestato	Specie vegetali infestate da ALB	Quantità piante (n.)
2	Fase 1 • Abbattimento piante infestate da ALB, • Esbosco legname, Fase 2 carico e trasporto legname infestato.	Macerata e Fermo	Macerata e altri comuni delle zone infestate delle province di Macerata e Fermo	<i>Acer</i> spp. (acero)	109
				<i>Aesculus</i> spp. (ippocastano)	6
				<i>Fraxinus</i> spp. (frassino)	4
				<i>Populus</i> spp. (pioppo)	27
				<i>Salix</i> spp. (salice)	6
				<i>Ulmus</i> spp.	88
Totale					240

Fase 3 – Trattamento adeguato (cippatura) legname infestato da ALB.	Macerata	- Comune di Civitanova Marche, via Vittorio Valletta. Coordinate geografiche (s.r. WGS 84) N 43,282176733 E 13,671212004 - Comune di Macerata Luogo temporaneo di via Verga f. 57 p 587 (p), 831 (p),950 (p),952 (p).		
	Fermo	• Comune di Magliano di Tenna, via Delle Prese. Coordinate geografiche (s.r. WGS 84) N 43,115365748 E 13,587250491		

Nello specifico, il servizio deve rispettare quanto stabilito nel capitolato tecnico prestazionale che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (All. 3). Fanno parte integrante del presente contratto anche il patto di integrità, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190 (All. 1), l'elaborato CME – Costi specifici di apprestamento dei cantieri per il lotto 2 (All.2), il computo metrico estimativo per il lotto (All. 4).

La società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 si impegna ad eseguire il servizio di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

La società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il CCNL applicabile è "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria." con codice alfanumerico unico A181.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale totale massimo per il lotto 2 del servizio specificato all'art. 1 del presente contratto, è pari ad Euro 28.476,92, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 18.620,36 per il costo della manodopera, Euro 1.000,00 per i costi oneri sicurezza aziendale e Euro 1.882,69 per i costi specifici apprestamento cantieri.

Tale importo complessivo è suddiviso in due parti così come segue:

- **Parte a corpo** per Euro **20.654,23**, oltre all'IVA dovuta per legge, per l'esecuzione del servizio inerente agli interventi delle misure fitosanitarie indicati nel quadro esigenziale (tabella 1), originato dal computo metrico estimativo degli interventi del lotto del servizio in oggetto redatto con riferimento ai

costi unitari del Prezzario Regionale Opere Pubbliche della Regione Marche, anno 2025, (D.G.R. Marche n. 1023 del 30 giugno 2025);

- **Parte variabile extra** per l'importo massimo stimato di Euro **5.940,00**, oltre all'IVA dovuta per legge, calcolato **a misura** con riferimento ai costi unitari del suddetto computo metrico estimativo, prevista per ulteriori interventi di misure fitosanitarie, al momento non preventivabili, che la SA ritenga necessario eseguire durante il periodo di validità del contratto, senza obbligo nei confronti dell'operatore economico, fino alla concorrenza dell'importo massimo totale sopra indicato.

Gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro della società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444, ai sensi dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono pari a Euro 1.000,00 compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle fasi di cui si compone il servizio di cui al lotto di che trattasi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il contratto, come specificato sopra, s'intende per una parte **a corpo**, ricavato dal computo metrico degli interventi e dei costi specifici di apprestamento dei cantieri del lotto 2, sulla base del Prezzario Regionale Opere Pubbliche della Regione Marche anno 2025, (D.G.R. Marche n. 1023 del 30 giugno 2025), e una parte **a misura** con riferimento ai costi unitari del suddetto computo metrico estimativo degli interventi.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

La società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'I.V.A.

Il presente contratto non è soggetto alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Varianti

Fermo restando l'art. 120 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i. sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il RUP, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, la società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra. In tal caso l'operatore economico non può far valere la risoluzione del contratto.

Al di là di questo limite la società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 ha diritto alla risoluzione contrattuale ed al pagamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 3 – Durata del contratto

La parte del contratto considerata **a corpo**, ha durata di n. 28 giorni naturali successivi e consecutivi, come indicato nel cronoprogramma di cui alla tabella n. 4 del capitolato tecnico prestazionale allegato (All. 3), a decorrere dalla data di effettiva consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipula dello stesso, fatte salve le interruzioni disposte dal RUP e dal DEC previste al capitolo 13 del capitolato tecnico prestazionale.

Per la parte del contratto considerata **a misura** il tempo, in giorni naturali successivi e consecutivi, è disposto nell'atto di sottomissione trasmesso dalla Stazione Appaltante al domicilio digitale dell'OE e decorre dalla data di ricezione del medesimo atto. Sono fatte le interruzioni disposte dal RUP e dal DEC previste al paragrafo precedente.

La durata complessiva del contratto è fino al 30 novembre 2025.

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili alla società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444, è facoltà della Stazione Appaltante concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione del servizio in seguito a richiesta scritta e motivata dell'operatore economico, come ammesso e nelle modalità di cui all'art. 121 nonché dall'art. 8 All.II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 4 – Domicilio

La società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 ha sede legale frazione Pietralta snc, Comune di Valle Castellana (TE), domicilio digitale dichiarato eurocoopлага@sicurpost.it.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla società a mezzo PEC all'Agenzia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444, si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Società si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive previste al paragrafo 4.2 del capitolato tecnico prestazionale e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Principali condizioni che regolano il contratto

Il contratto, inoltre, è regolato dalle condizioni riportate nel capitolato tecnico prestazionale (All. 3) che si intende parte integrante del presente atto, nello specifico:

- a) Il Servizio richiesto, durante il periodo di validità contrattuale, deve essere svolto ed organizzato in base alle indicazioni fornite dall'AMAP;
- b) L'AMAP si riserva tuttavia la facoltà di modificare l'organizzazione, le modalità e i tempi di esecuzione del Servizio richiesto anche in corso di somministrazione, dandone congruo preavviso all'aggiudicatario;
- c) Il Servizio deve essere garantito fino al termine del contratto;
- d) Si specifica che l'affidamento è riferito all'intera prestazione richiesta (comprendente ciascuna fase di cui si compone il servizio) e non alle singole parti sopra elencate.

Articolo 8 - Espletamento del servizio

EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 si impegna ad eseguire tutte le fasi del servizio di cui al lotto 2 della tabella 1 del presente atto nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della società medesima.

Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine operazioni e la pulizia delle aree come evidenziato nei cronogrammi della tabella n. 4 del capitolato tecnico prestazionale a cui si rinvia.

Articolo 9 – Pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo, oltre all'IVA ai sensi di legge, è stato calcolato in relazione alle operazioni inserite nel computo metrico estimativo previste per il lotto 2 del servizio indicato nella tabella 1 (quadro esigenziale) del capitolato tecnico prestazionale, considerati, a corpo e a misura (sulla base dei costi del Prezziario Regionale Opere Pubbliche della Regione Marche, anno 2025, (D.G.R. Marche n. 1023 del 30 giugno 2025), fino all'importo complessivo massimo stimato di Euro 28.476,92, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 18.620,36 per il costo della manodopera, Euro 1.000,00 per i costi oneri sicurezza aziendale ed Euro 1.882,69 per i costi specifici apprestamento cantieri.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa da EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444, previa verifica di regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva, come di seguito specificato:

- **Parte a corpo:** a saldo al completamento del servizio stesso;
- **Parte a misura:** a seguito del completamento di eventuali interventi extra effettivamente svolti dall'OE su indicazione della Stazione Appaltante nel limite della disponibilità massima sopra indicata.

In ciascuna fattura la società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 dovrà specificare gli oneri di sicurezza aziendale sostenuti, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, come indicato nel preventivo di prezzo nonché i costi specifici di apprestamento dei cantieri del lotto 2.

I dati relativi all'Agenzia per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_e FatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale: **1491360424**

Inoltre, le fatture dovranno riportare:

- CIG per Lotto 2: **B7D7CBEEAA**
- Codice Progetto: **4.5**
- Decreto del Dirigente:
- Le coordinate bancarie.

L'Agenzia è soggetta a split payment.

L'importo della fattura sarà liquidato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni data fattura.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla società - e agli eventuali suoi sub contraenti – propedeutico al pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 10 - Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con il quale si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. al quale ci si richiama integralmente, limitatamente alle lavorazioni elencate al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico.

In mancanza di espressa indicazione nel DGUE delle parti del servizio che si intende subappaltare unitamente alla dimostrazione da parte del concorrente dell'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (art. 105 comma 4 del Codice), il subappalto è vietato.

In ogni caso, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il comma 4 stabilisce che, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
- c) **all'atto dell'offerta** siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Inoltre ai sensi del comma 5:

- l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.
- il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 11 – Avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del Codice e s.m.i. il quale ci si richiama integralmente, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo I e quelli di cui all'articolo 100 del Codice;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto.

L' AMAP si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Articolo 12 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, a concorrenza massima del 10% di detto ammontare. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna a EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 ai sensi del presente atto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi né l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 19/2021 in seguito ad accertamenti di illeciti amministrativi a carico dell'aggiudicatario.

Le penali, precedute da contestazione formale a cura della SA, sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica di regolare esecuzione.

A. Penali per ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali

Secondo quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del Codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'OE è prevista una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali:

- da 1 a 20 giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma, penale applicata pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- da 21 a 40 giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma, penale applicata pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- da 41 a 60 giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma, penale applicata pari allo 1,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- oltre 60 giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma, penale applicata pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

B. Penali per inadempimenti contrattuali

- Mancata comunicazione della data di ultimazione della prestazione del servizio in oggetto; L'accertamento del mancato rispetto di quanto esposto comporterà l'applicazione di penali previste alla lettera A del presente paragrafo.

- Mancata registrazione e trasmissione dei report di cui al paragrafo 15.2 del capitolato tecnico prestazionale.

L'accertamento del mancato rispetto di quanto esposto comporterà l'applicazione di penali previste alla lettera A del presente paragrafo.

- Mancato rispetto di una o più prescrizioni tecniche per l'esecuzione del servizio disposte nel paragrafo 14.2 del capitolato tecnico prestazionale.

L'accertamento del mancato rispetto di quanto esposto per questo punto comporterà l'applicazione di penale pari a euro 100,00 per ogni accertamento da parte della SA.

Qualora l'inadempimento relativo a questo punto determini un ritardo della prestazione contrattuale sarà applicata anche la penale prevista alla lettera A del corrente paragrafo.

- Mancato rispetto delle dotazioni minime dei "cantieri-tipo" contemplate nel capitolato tecnico prestazionale.

L'accertamento del mancato rispetto di quanto esposto per questo punto comporterà l'applicazione di penale pari a euro 100,00 per ogni accertamento da parte della SA.

- Mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione delle prestazioni previste nel capitolato tecnico prestazionale relative ai paragrafi 14.3, 14.4 e 14.5.

L'accertamento del mancato rispetto di quanto esposto per questo punto comporterà l'applicazione di penale pari a euro 100,00 per ogni accertamento da parte della SA.

- Qualora fosse disattesa la prescrizione di allontanamento del legname cippato entro il termine stabilito per la prestazione di servizio, trascorso inutilmente il tempo assegnato con ordine di servizio del DEC, portato a conoscenza dell'OE, saranno applicate le penali previste per ritardato adempimento e

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

inadempimento contrattuale di cui alla lettera A del presente contratto nonché applicata la clausola contrattuale di decadenza del diritto per l'operatore economico di disporre del materiale legnoso cippato che, pertanto, ritorna nella disponibilità della Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i risarcimenti da parte dell'operatore economico per eventuali danni e/o per potenziali oneri sostenuti dall'Amministrazione.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico del progetto.

È ammessa, su motivata richiesta della società la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico del progetto.

Articolo 13 – Garanzia

A garanzia dell'offerta e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'affidatario ha regolarmente costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 del Codice, mediante cauzione/fideiussione nella misura del 5 % dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, per l'importo di Euro 1.423,85.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia sarà progressivamente svincolata fino a un massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

In caso di venuta meno della garanzia, l'operatore economico è tenuto a reintegrarla a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Articolo 14 – Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ' DELLE PRODUZIONI"

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
- In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento
- f) qualora l'appaltatore a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 del presente contratto, risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

Il presente contratto è soggetto alla **condizione risolutiva espressa** nei confronti della società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 nel caso emerga un esito negativo al controllo e verifica in corso sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 15 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere altresì in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile, nonché dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate.

La società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 16 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della società stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della società degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 18 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo le misure minime di sicurezza da adottare. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AMAP – via T. Edison, 2- 60027 Osimo (AN). L'Agenzia ha nominato come DPO MCG Network Srl - Riferimento: Avv. Michele Centoscudi che può essere contattato allo 0712210265 o tramite E- mail: dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 20 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 21 – Responsabile Unico del Progetto

Il “Responsabile unico del progetto” è il Dott. Sandro Nardi responsabile della Posizione Organizzativa “Servizi Fitosanitari, CFN, Laboratorio fitopatologico, Difesa integrata, Studi e Sperimentazione”. “Direttore dell'esecuzione del contratto” è il Dott. Renzo Ranieri funzionario dell'AMAP Settore Fitosanitario e Agrometeorologia, laboratori e qualità delle produzioni.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dalla Dirigente dell'Agenzia Dott.ssa Francesca Severini – a mezzo pec, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della società EUROCOOP LAGA SCARL - P.I. 01532820444 - che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Art. 22 - Documenti allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti allegati allo stesso:

- Garanzia definitiva;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Patto integrità;
- Computi metrici estimativi dei costi specifici di apprestamento cantieri per il lotto 2;
- Computo metrico estimativo degli interventi del lotto 2.

**SETTORE “FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA’ DELLE
PRODUZIONI”**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EUROCOOP LAGA SCARL
P.I. 01532820444

**SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI"**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: info@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it